

Tra i temi analizzati: individuazione della capacità produttiva dell'installazione e cessazione dell'attività

# Aia: nuovi chiarimenti dal ministero dell'Ambiente

Con la nota 14 novembre 2016 n. 27569/2016, il dicastero di via Cristoforo Colombo ha fornito indicazioni in materia di autorizzazione integrata, al fine di intervenire su aspetti ancora poco chiari a seguito del recepimento della direttiva 2010/75/Ue

di **Attilio Balestreri**, B&P Avvocati

## Cenni introduttivi

Il 22 novembre 2016 il ministero dell'Ambiente ha pubblicato una nuova circolare sul tema dell'autorizzazione integrata ambientale (nota 14 novembre 2016, prot. n. 27569) con lo scopo di fornire dettagli in merito ad alcune delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014, che ha modificato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) in recepimento della direttiva 2010/75/Ue. La circolare, che segue due precedenti note sul medesimo tema<sup>[1]</sup>, interviene sia su aspetti di dettaglio (come ad esempio chiarimenti terminologici e definizioni) sia di più ampio respiro (ad esempio, l'individuazione della capacità produttiva dell'installazione e la gestione delle fasi successive alla cessazione delle attività di stabilimento).

## Individuazione della capacità produttiva dell'installazione

Uno degli aspetti di più immediato rilievo pratico trattati nella nota ministeriale

è quello relativo alla definizione della capacità produttiva di un'installazione. Infatti, l'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che elenca le attività soggette ad Aia, le definisce sovente sulla base di criteri dimensionali, generalmente espressi in termini di capacità produttiva. Sul punto, il ministero dell'Ambiente fornisce i seguenti chiarimenti:

- per capacità produttiva si deve intendere «la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto»;
- questa capacità massima può, in concreto, essere «determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti». È il caso, ad esempio, di precise prescrizioni autorizzative o norme di legge applicabili al caso di specie che – pur in presenza di valori di targa superiori – limitino la potenzialità impiantistica. In questi casi, tuttavia, ai fini di determi-

nare l'eventuale assoggettabilità o meno ad Aia, i cosiddetti “limiti legali” appena indicati possono essere ritenuti significativi solo qualora sia previsto un monitoraggio da parte del gestore, i cui risultati debbano essere comunicati – almeno annualmente – all'Autorità competente;

- in tutti gli altri casi, nonché ovviamente ove non vi siano limiti legali come sopra definiti, la capacità massima dipenderà dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dovrà dunque di norma corrispondere ai “dati di targa” dello stesso, con opportuni correttivi – che la circolare dettaglia – in casi di cicli produttivi peculiari (vedi il **box 1**).

## Nuove precisazioni in tema di cessazione dell'attività e relazione di riferimento

Un ulteriore elemento di rilievo tra i contenuti della circolare n. 27569/2016, è costituito dalle precisazioni in ordine

alle verifiche da svolgere a esito della cessazione dell'attività assoggettata ad Aia. Una delle più rilevanti novità introdotte nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 46/2014 è, infatti, costituita dalla previsione di obblighi di intervento in capo ai gestori degli impianti in fase di dismissione delle attività, per far fronte all'eventuale compromissione ambientale prodotta dall'installazione<sup>[2]</sup>. L'onere, seppur con opportune differenziazioni, riguarda tanto i gestori di impianti tenuti a redigere la relazione di riferimento quanto i gestori la cui attività non sia soggetta a queste previsioni. Laddove, ovviamente, sia stata prodotta - a esito dello *screening*, ove necessario - una relazione di riferimento, il raffronto tra le condizioni ambientali del sito in fase di autorizzazione (o esercizio)

e in fase di dismissione potrà essere più immediato; in assenza, si dovranno valutare i profili di rischio connessi all'attività esercitata<sup>[3]</sup>.

Se gli obiettivi prefissati dalle disposizioni comunitarie e nazionali sono chiari, la concreta traduzione normativa (e conseguente attuazione) degli stessi ha immediatamente posto numerosi quesiti, in larga parte riconducibili alla mancanza di precise previsioni operative e di coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di siti contaminati (art. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006) - connotata da valori limite predeterminati al superamento dei quali scattano precisi oneri di intervento - e la necessità, prevista nelle disposizioni in materia di Aia, di intervenire laddove l'attività abbia provocato

un significativo inquinamento o un concreto rischio ambientale e sanitario<sup>[4]</sup>. Ove, infatti, sussistano i presupposti per interventi di bonifica, il gestore sarà tenuto a intervenire secondo questa normativa. Se, tuttavia, l'attività avrà contribuito a produrre un aggravio delle condizioni ambientali del sito senza però superare i limiti previsti dalla normativa in materia di bonifiche, si dovrà comunque intervenire? In caso di risposta affermativa, quali interventi dovranno essere previsti e secondo quali criteri? E quale sarà l'autorità competente in merito? Queste domande, a oggi, sono ancora prive di riscontro. In questo contesto, la circolare in commento interviene, da un lato, dettagliando le diverse azioni da attuare alla cessazione definitiva delle attività - e le relative competenze - e, d'altro lato, valorizzando l'autonomia e specialità della disciplina in materia di bonifiche, nel tentativo di dettare ulteriori disposizioni per il coordinamento tra discipline sopra richiamato. Più nel dettaglio, la circolare n. 27569/2016 in primo luogo ricollega alla cessazione delle attività nell'installazione i seguenti interventi:

- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti;
- ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento;
- dismissione delle infrastrutture;
- eventuale bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Fatta eccezione per la dismissione delle

**BOX 1****Casi espressamente previsti nella circolare n. 27569/2016**

- in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e per tempo del ciclo;
- in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
- in caso di sequenzialità per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo;
- in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
- per capacità specifica si considera il funzionamento dell'apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.

[1] Il riferimento è alle circolari del ministero dell' Ambiente 27 ottobre 2014, n. 22295-GAB e 17 giugno 2015, n. 12422-GAB.

[2] Questi obblighi vengono, in particolare, dettagliati all' art. 29-sexies comma 9-quinquies D.Lgs. n. 152/2006.

[3] In questo senso, sempre l' art. 29-sexies, comma 9-quinquies, D.Lgs. n. 152/2006

[4] Si vedano ulteriormente sul tema *Guida all' Ambiente – Analisi e commento del D.Lgs. n. 152/2006* a cura di Luciano Butti, Federico Peres, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri, in *Ambiente&Sicurezza* n. 20/2016, pag. 22-23; Luciano Butti, Attilio Balestreri *Il recepimento della direttiva IED modifica sostanzialmente il D.Lgs. n. 152/2006*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 9/2014, pag. 94.

[5] Per un approfondimento sul tema delle garanzie finanziarie Aia si veda: *Alessandro Kiniger, AIA. Garanzie anti-inquinamento pubblicati i criteri ministeriali* in *Ambiente&Sicurezza* n. 21/2016, pag. 72.

infrastrutture, in larga parte disciplinata dalle relative normative di settore, tutte le ulteriori attività dovranno - secondo le indicazioni ministeriali - essere espressamente regolate da apposite disposizioni contenute in Aia. Spetterà, dunque, all' autorità competente al rilascio dell' Aia il compito di determinare in concreto queste operazioni - o quantomeno i criteri di realizzazione - prescrivendo al gestore quanto necessario affinché vengano garantite. Spetterà, invece, all' organo di controllo Ippc provvedere al monitoraggio e alle relative verifiche.

Viene poi chiarito - con specifico riferimento ai casi in cui sia stata prodotta la relazione di riferimento - che, al momento della cessazione dell' attività, il gestore dovrà provvedere innanzitutto *«ad una nuova valutazione dello stato di contaminazione»* (di fatto, ragionevolmente, una nuova verifica dei dati contenuti nella relazione di riferimento) ed eventualmente provvedere *«se del caso a ripristinare il sito»*. Su quest' ultimo aspetto, per vero il più problematico in termini interpretativi, il Ministero indica in prima battuta che: in caso di dismissione parziale, o riduzio-

ne dei cicli produttivi, potrà essere richiesto il parziale ripristino del sito e l' aggiornamento della relazione di riferimento;

- in caso di cessazione delle sole attività soggette ad Aia (ad es. per riduzione delle soglie dimensionali), seppur con prosecuzione dell' attività industriali, il ripristino dovrà avvenire in questa fase, tenuto, tuttavia, conto della prosecuzione delle attività;
- in ogni caso, il ripristino sarà assicurato dalle garanzie finanziarie fornite alla regione e specificamente previste dall' art. 29-sexies, comma 9-septies, D.Lgs. n. 152/2006 (tema sul quale è in atto un fervente dibattito a esito dell' entrata in vigore del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, che ha dettato i criteri per la prestazione di tali garanzie, e che suscita rilevanti dubbi di legittimità<sup>[5]</sup>).

Quanto, invece, alla specifica individuazione degli interventi di ripristino ambientale da effettuare, la circolare n. 27569/2016, non detta specifiche disposizioni ma - questa volta in termini generali e non solo nel caso di redazione della relazione di riferimento - individua alcuni criteri per la definizione degli interventi di bonifica even-

tualmente da realizzare, sul presupposto che la bonifica *«può avere qualche connessione con gli obblighi recati dall' articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.lgs. 152/06, poiché, ai sensi delle lettere d) ed e) di tale comma, nell' AIA dovrebbero essere presenti condizioni sostanzialmente volte a garantire la successiva bonifica, ove necessaria»*. In sintesi - pur nell' infelice assetto terminologico - il Ministero mostra di ben conoscere le possibili interazioni (e sovrapposizioni) tra le disposizioni in materia di ripristino ai sensi della normativa Aia e di bonifica dei siti contaminati e pare valorizzare quest' ultima prevedendo che *«nell' AIA dovrebbero essere presenti condizioni volte sostanzialmente a garantire la successiva bonifica, ove necessaria»*.

Se viene, dunque, chiarita e fatta salva la speciale disciplina in materia di bonifiche (e i relativi presupposti), peraltro con esplicito richiamo nella circolare in commento alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, dubbi residuano sulla piena sovrapposibilità degli oneri di ripristino previsti nelle disposizioni in materia di Aia e in quelle in tema di bonifiche. Non è ancora chiaro, in sostanza, se il gestore che abbia contribuito a produrre un aggravio delle condizioni ambientali del sito senza superare i limiti previsti dalla normativa in materia di bonifiche debba intervenire, e con quali modalità. Indicazioni per avvalorare l' idea della sovrapposibilità tra ripristino ai sensi di Aia e disciplina in materia di bonifiche potrebbero es-

*Spetta all' autorità competente al rilascio dell' Aia il compito di determinare in concreto le operazioni legate alla cessazione attività, prescrivendo al gestore quanto necessario affinché siano garantite*

[6] Nella nota in commento, sul piano operativo in relazione alla previsione di interventi di bonifica, si indica: «Operativamente si ritiene che ciò possa declinarsi prevedendo nell'AIA, in previsione della cessazione delle attività, di rilevare (ove è ragionevole temerla) l'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica». Il riferimento alla grave contaminazione, seppure impropriamente previsto solo per i suoli, potrebbe in tal senso sovrapporsi al concetto di «inquinamento significativo» previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, D.Lgs. n. 152/2006.

[7] L'art. 271, comma 20, D.Lgs. n. 152/2016 prevede infatti che «Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento». Il possibile riferimento a questa norma parrebbe emergere dal tenore della disposizione contenuta nella circolare in commento, ai sensi della quale «anche in tali casi [...] l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore». L'«anche» all'inizio del periodo, potrebbe infatti rimandare – ad esempio – all'art. 271, D.Lgs. n. 152/2006.

servi nei suggerimenti operativi formulati dal ministero (riportati in nota<sup>[6]</sup>); tuttavia, la scansione delle attività che il gestore è tenuto a svolgere (che differenzia espressamente il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento e la bonifica), la presenza di una specifica garanzia per la fase di ripristino e la perdurante genericità delle previsioni dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies D.Lgs. n. 152/2006 non permettono di fornire un chiaro e univoco riscontro ai quesiti posti in apertura, lasciando dunque all'autorità competente – in attesa di un definitivo chiarimento in merito – l'onere di individuare una soluzione equilibrata.

### Non conformità emergenti

Un ulteriore tema trattato nella circolare in commento attiene alla rilevanza - in particolare in termini sanzionatori - degli autocontrolli effettuati dal gestore e dei relativi esiti. Il monitoraggio del rispetto delle condizioni di autorizzazione, infatti, è - soprattutto in ambito Aia e per espressa previsione di legge – in larga parte effettuato per mezzo di autocontrolli da parte del gestore. La circolare n. 27569/2016, interviene in relazione al caso in cui, da questi autocontrolli, emerga una potenziale non conformità. Già, ad esempio, in materia di emissioni in atmosfera, il D.Lgs. n. 152/2006 conosce disposizioni che dettano un onere di verifica in capo all'autorità al fine di attribuire rilevanza, in termini sanzionatori, a eventuali anomalie rilevate in fase di autocontrollo da

*Il monitoraggio del rispetto delle condizioni di autorizzazione è - soprattutto in ambito Aia e per espressa previsione di legge - in larga parte effettuato per mezzo di autocontrolli da parte del gestore*

parte del gestore<sup>[7]</sup>.

Il Ministero, con la nota in commento e con specifico riferimento all'ambito Aia, evidenzia che «gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione» e, conseguentemente, chiarisce che «l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore». La circolare conferma, dunque, la non rilevanza, ai fini di individuare violazioni, della mera comunicazione dei dati da parte del gestore non seguita da alcun accertamento, demandando, dunque, agli enti di controllo le necessarie verifiche e l'individuazione di eventuali misure di intervento. Residua, all'evidenza, un quesito circa la concreta portata della “verifica tecnica” che gli enti di controllo dovranno effettuare, aspetto che rende anche in questo caso necessaria una ragionevole interpretazione e applicazio-

ne alla luce del caso concreto.

### Procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle Bat

La circolare n. 27569/2016, interviene, poi, sul rapporto tra emanazione delle conclusioni sulle Bat di settore e riesame di Aia. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, infatti, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione è disposto il riesame dell'autorizzazione. In relazione a questa disposizione, il Ministero:

- chiarisce, recependo una prassi già largamente diffusa, che sebbene – almeno nella lettera della legge - il procedimento di riesame debba nascere su iniziativa dell'Autorità competente secondo specifici calendari, l'operatore può (e, nella sostanza, deve, se non altro in ottica cautelativa<sup>[8]</sup>) presentare autonoma istanza in questo senso, soprattutto in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione;
- evidenzia che il riesame, al pari di quello previsto alla scadenza naturale dell'au-

[8] Il suggerimento nasce al fine di scongiurare il rischio che, in caso di inerzia dell'autorità competente al rilascio di Aia, spiri il termine di 4 anni previsto per legge e il gestore sia esposto a possibili contestazioni relative alla validità dell'autorizzazione.

[9] Il tema delle deroghe che possono essere previste in Aia assume, soprattutto in tema di limiti emissivi e, in particolare, a esito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, centrale rilevanza. Sul punto si richiama la trattazione svolta in *Guida all'Ambiente – Analisi e commento del D.Lgs. n. 152/2006* a cura di Luciano Butti, Federico Peres, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri in *Ambiente&Sicurezza* n. 20/2016, pag. 30-32.

[10] Uno specifico esempio previsto nella nota in commento è costituito dalle aziende Aia che effettuano, tra le altre, un'attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216, D.Lgs. 152/2006. In questo caso, ad Aia rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita - e non più di regime "semplificato" - e non sono, pertanto, soggette al pagamento dell'iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato. Queste incombenze, precisa il Ministero, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell'Aia, il gestore effettui variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell'Aia (che autorizza in maniera espressa la variazione).

torizzazione, deve riguardare l'intera installazione, e non può limitarsi alla verifica della coerenza dell'autorizzazione con le conclusioni sulle BAT;

- specifica che se l'AIA - a seguito di riesame effettuato dopo l'entrata in vigore delle conclusioni sulle BAT - già le tiene «*effettivamente in conto*» e le «*cita espressamente*», non dovrà essere attivato un nuovo riesame, che si sostanzierebbe in un inutile aggravio procedimentale;
- prevede che il procedimento di riesame per entrata in vigore delle conclusioni sulle Bat debba invece essere comunque attivato anche in presenza - o pendenza - di procedimenti di Via, sebbene negli stessi sia stato tenuto conto delle nuove conclusioni sulle Bat. Tutto ciò, salvo diversa esplicita richiesta del gestore che si impegni in ogni caso all'adeguamento nel termine di 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat, a pena di cessazione dell'attività.

## Rapporto con le discipline di settore

L'ultimo macro-tema di cui si occupa la nota ministeriale in commento è quello del rapporto tra gli obblighi previsti in Aia e quelli previsti nelle discipline ambientali di settore (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, eccetera). In termini generali il Ministero puntualizza che - come regola generale - tutte le prescrizioni, tanto tecniche quanto ammi-

nistrative, contenute nelle disposizioni di legge e applicabili direttamente al gestore trovano applicazione a prescindere dalle prescrizioni Aia, se non da queste derogate o integrate<sup>[9]</sup>. Nella lettura fornita dal dicastero, il provvedimento di Aia, in quanto tale, non sostituisce le norme di protezione ambientale dettate dal legislatore, ma, eventualmente, le dettaglia e specifica alla luce del caso concreto<sup>[10]</sup>. Ciò significa, da un lato, per il gestore dell'impianto, che egli non potrà limitarsi ad adempiere solamente alle prescrizioni contenute e dettagliate nell'autorizzazione, dovendo gestire l'impianto coerentemente con il panorama normativo di settore (limiti tabellari, prescrizioni operative specifiche, oneri di comunicazione, eccetera). D'altro lato, l'autorità competente non dovrà necessariamente disciplinare in autorizzazione ogni aspetto della gestione dell'installazione, potendosi far riferimento alla normativa di settore per quanto non specificamente disciplinato.

Ciò che, invece, suscita perplessità interpretative nelle indicazioni ministeriali sono le precisazioni secondo cui l'auto-

rità dovrebbe - con riferimento alle normative di settore - rammentare nelle premesse di Aia «*che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell'AIA*» e - con riferimento invece agli specifici obblighi prescrittivi previsti in Aia - indicare che gli stessi devono essere intesi «*come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati*». Da un punto di vista teorico, la previsione di controlli Aia e di controlli diversificati potrebbe sminuire la portata unificatrice, in termini autorizzativi e di controllo, della disciplina di settore e ledere il principio di legittimo affidamento del privato in relazione ai provvedimenti amministrativi. Da un punto di vista pratico, l'interpretazione ministeriale - se applicata alla lettera - potrebbe condurre all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di settore ogni volta in cui un obbligo non espressamente recepito in Aia sia violato. Ciò si porrebbe in contraddizione con il carattere di specialità della disciplina Aia, che già prevede un campo di applicazione circoscritto, l'esistenza di disposizio-

*Il provvedimento, in quanto tale, non sostituisce le norme di protezione ambientale dettate dal legislatore, ma, eventualmente, le dettaglia e le specifica alla luce del caso concreto*

**TABELLA 1**

**Chiarimenti terminologici in relazione all'allegato VIII, parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006**

<b>Definizione</b>	<b>Chiarimento fornito dal ministero dell'Ambiente</b>
Arrostimento	Con particolare riferimento al punto 2.1, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso.
Capacità di colata continua	Con particolare riferimento al punto 2.2, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all'ora, si dovrà fare riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considereranno mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo.
Vasche di trattamento	Con particolare riferimento al punto 2.6, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per l'individuazione di quali siano da intendere vasche di trattamento «di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici», si dovrà fare riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono, pertanto, da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, <i>water blasting</i> .
Produzioni chimiche	Con particolare riferimento al punto 4, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto già chiarito al punto 6 del decreto 17 giugno 2015, n. 12422-GAB, si precisa che nelle categorie lppc 4 rientrano solo installazioni nelle quali si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono, pertanto, da considerarsi escluse le installazioni in cui i prodotti subiscono solo processi fisici (quali filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, ...).
Accumulo temporaneo	Con particolare riferimento alla categoria IPPC 5.5, appare opportuno chiarire che in tale contesto le locuzioni «accumulo temporaneo» e «deposito temporaneo» sono da interpretare alla luce dell'accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE, nel senso di ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva (definiti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006). Conseguentemente deve intendersi escluso dalla categoria lppc 5.5 qualunque "accumulo temporaneo" effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo. Nel caso di altri "accumuli temporanei", ove si rilevi una criticità nell'assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell'escludere che il deposito avvenga "prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6", considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l'installazione dovrà dotarsi di Aia. Riguardo i criteri temporali da considerare per il confronto con la soglia di cui alla categoria 5.5, è adeguato di far riferimento alla quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell'impianto
Cartone ondulato	Con particolare riferimento al punto 6.1, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, la produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa, in quanto questa attività consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.

[11] L'art. 29-*quattordices*, D.Lgs. n. 152/2006, comma 14, riporta: «Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato».

[12] Il provvedimento di Aia riguarda oggi l'«installazione», definita come «unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore». Si tratta di una novità introdotta dal D.Lgs. n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE, in quanto in precedenza si faceva riferimento alla più limitata nozione di «impianto», che non prevedeva esplicitamente la possibilità di esercizio da parte di diversi gestori.

ni operative e sanzionatorie di dettaglio e la previsione di misure di monitoraggio e controllo peculiari e rigide. Ove questa rigida interpretazione della nota ministeriale venisse confermata, si porrebbero, peraltro, evidenti problemi di compatibilità con la normativa primaria e, in particolare, con la clausola di salvaguardia già presente nell'art. 29-*quattordices*, D.Lgs. n. 152/2006<sup>[11]</sup>.

Anche in questo caso, dunque, autorità competente al rilascio di Aia ed ente di controllo dovranno definire i contenuti del provvedimento al fine di evitare che lo stesso possa tradursi, in termini operativi e sanzionatori (e in ragione della lettura ministeriale sopra riportata) in un ingiustificato aggravio a carico del gestore di impianti Aia.

### Ulteriori disposizioni

Concludendo, le ulteriori precisazioni contenute nella circolare n. 27569/2016, che riguardano aspetti di maggiore dettaglio:

- con riferimento allo *screening* finalizzato alla redazione della relazione di riferimento, la nota ministeriale suggerisce all'ente di controllo di svolgere una verifica delle dichiarazioni fornite dai gestori al fine di escludere l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nell'ambito dei controlli ordinari delle Aia;
- quanto alle deroghe alla disciplina Aia previste per attività di sperimentazione, vengono chiarite le differenze tra *impianti utilizzati per la ricerca*,

*Sull'individuazione degli interventi di ripristino ambientale da effettuare, la circolare n. 27569/2016 stabilisce alcuni criteri per la definizione delle eventuali operazioni di bonifica da mettere in atto*

lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi ed impianti per sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti. Nel primo caso si ha una esplicita e generale esclusione dal campo di applicazione della disciplina Ippc, vista la finalità di ricerca e l'impossibilità di applicarvi il concetto di Bat. Nel secondo caso, invece, la deroga ai livelli emissivi prevista per un termine pari a nove mesi, è di diretta derivazione comunitaria e viene tutelata nell'ottica di permettere una evoluzione della tecnica e delle pratiche operative nell'attività produttiva;

- con riferimento al caso di installazione<sup>[12]</sup> sottoposta al controllo di diversi gestori, ferma la possibilità di dotare di Aia ciascuna parte in occasione del primo riesame, il ministero precisa – presumibilmente nell'ottica di garantire coordinamento autorizzativo per l'intera installazione costituita da diversi impianti – che i requisiti autorizzativi e tecnici (Bat) per l'installazione dovranno sussistere per ciascuna delle relative parti, nell'ambito delle garanzie tecniche e procedurali ordina-

- riamente previste nella disciplina Aia;
- con riferimento all'utilizzo di scarti animali di lavorazione dell'industria alimentare per produrre mangimi, il ministero evidenzia che tale attività si può configurare in termini generali come attività di gestione di sottoprodotto (pur fermo restando, all'evidenza, il rispetto dei necessari requisiti di legge); in questo senso, l'attività andrà configurata come fabbricazione di mangimi (attività Ippc 6.4) e non recupero di residui animali (attività Ippc 6.5);
  - vengono poi forniti chiarimenti di carattere terminologico in relazione ad alcune nozioni - in alcuni casi estremamente rilevanti - contenute nell'allegato VIII, parte seconda D.Lgs. n. 152/2006 per la definizione delle categorie Ippc:
    - «*arrostitimento*»;
    - «*capacità di colata continua*»;
    - «*vasche di trattamento*»;
    - «*produzioni chimiche*»;
    - «*accumulo temporaneo*»;
    - «*cartone ondulato*».

Per dettaglio, si rimanda alla **tabella 1**.